



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

N. _____ di prot.

Elenco trasmissione N. _____
del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO :

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Fattosi l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
ZARINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
MOALLI MARTA	CONSIGLIERE	X	
DILUCA VITO	CONSIGLIERE	X	
FERRARESI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
GNEMMI CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
GUAZZONI ALESSIO	CONSIGLIERE		X
FANCHINI SONIA	CONSIGLIERE	X	
VALBUZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
CASALUCI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
PARACCHINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
DI MUCCIO ROSANNA	CONSIGLIERE	X	
SIBILIA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
GUENZI FABRIZIO MARIO	CONSIGLIERE	X	
CUDA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	

Totale 16 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA GIANNA GAMBA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

- che a norma dell'art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

- che, nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:

• ai sensi dell'art. 4 TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
- f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP;

• a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, il Comune deve adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Premesso altresì:

- che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Castelletto Sopra Ticino in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castelletto Sopra Ticino, nella sezione “Amministrazione trasparente” dedicata agli organismi partecipati;

Considerato:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione,
- che gli esiti della ricognizione sono, altresì, schematicamente riassunti nel prospetto di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- che, in sintesi, dall'attività di ricognizione è emersa la necessità di mantenere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P., tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
- che il Testo Unico non stabilisce espressamente quale sia l'organo comunale competente ad adottare il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP e si deve quindi ritenere che la relativa competenza ricada in capo al Consiglio comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione e nel prospetto di sintesi di cui agli allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuto pertanto: di non procedere all'alienazione/dismissione, né ad alcuna delle misure previste dall'articolo 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P. in merito alle partecipazioni detenute dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in quanto ritenute necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.11 (UNDICI), contrari n.5 (CUDA-DI MUCCIO-PARACCHINI-GUENZI FABRIZIO-SIBILIA), astenuti n.0 (ZERO), su n.16 (SEDICI) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione (Allegato A) e nello schema di sintesi (Allegato B) allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione.
2. DI NON PROCEDERE, conseguentemente, all'alienazione/dismissione, né ad alcuna delle misure previste dall'articolo 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P. in merito alle partecipazioni detenute dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in quanto ritenute necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali
3. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n.11 (UNDICI), contrari n.5 (CUDA-DI MUCCIO-PARACCHINI-GUENZI FABRIZIO-SIBILIA), astenuti n.0 (ZERO), su n.16 (SEDICI) Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIANNA GAMBA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/10/2017

Castelletto S. Ticino , lì 12/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIANNA GAMBA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S.Ticino, lì 12/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GIANNA GAMBA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S.Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIANNA GAMBA

=====